



Circolare n. 11

Barzanò, 5 ottobre 2026

Al personale docente
scuola dell'infanzia
primaria e secondaria di 1^a grado
p.c. DSGA

OGGETTO: Trasmissione “Decreto Scuola” e segnalazione effetti immediati su procedure di inclusione scolastica

Si trasmette, in allegato alla presente circolare, il Decreto-Legge 30 settembre 2026 , n. 170 “Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca” cosiddetto “Decreto Scuola” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di pari data.

Nella sua qualità di Decreto-Legge il provvedimento è subito efficace, benché necessiti di conversione in Legge entro 60 giorni e possa subire nel corso dell'iter di conversione delle modifiche.

Solo alcuni articoli del Decreto-Legge riguardano l'istruzione del primo ciclo e tra questo quello più rilevante appare l'Art. 1. “Misure urgenti per garantire il sostegno didattico agli alunni con disabilità” che modifica gli articoli 7 e 10 del D.lgs. 66/2017 e l'articolo 15 della L.104/1992.

In particolare stabilisce (le novità sono in **grassetto**) che:
D.lgs.66/2017

Articolo 7 comma 2. Il PEI [...]:

- a) è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione [...];
- b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica [...] e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;
- c) individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;
- d) esplicita le modalità di sostegno didattico, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione [...].
- d-bis) **definisce [al posto di “propone”], con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe; [...]**
- f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;
- g) **per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre, [...]; per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche**



interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione; g-bis) **nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, [...] è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, [...] ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti [...], il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione, limitatamente a tale passaggio, del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe**; h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

La normativa, quindi, anticipa al mese di giugno l'approvazione dei PEI per l'anno successivo, consentendo integrazioni solo entro il 15 ottobre (in precedenza il termine ordinatorio era fissato al 30 ottobre). Per il corrente anno scolastico si ritiene che il termine ordinatorio, non perentorio del 15 di ottobre possa essere superato. E il termine per la stesura e la condivisione dei PEI venga fissato al **30 ottobre**, come stabilito dalle preesistenti disposizioni normative (salvo integrazioni successive per alcune programmazioni disciplinari). Seguirà circolare con indicazioni specifiche.

Art. 10 comma 2

2. L'ufficio scolastico regionale **attribuisce al posto di "assegna"**, le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

Per quanto riguarda la L 104/1992 la modifica riguarda l'articolo 15, nel quale è stato aggiunto il seguente comma: 11-bis. **Il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione [...]**

Pertanto, se una delle componenti previste non fosse disponibile per la data di convocazione del GLO di giugno in cui il documento viene approvato, sarà possibile procedere anche in sua assenza.

Si ringrazia per la collaborazione.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Viviana Patricelli